



VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 28 del mese di ottobre 2023, alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale della Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna, si è riunita l'Assemblea dei Soci della medesima, al fine di discutere e di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento del vigente Statuto al D.Lgs. n.117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente della Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna, Sig.ra Ioanna Valkani, a norma di legge e di Statuto. Assume il ruolo di Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Panagiota Stamatopoulou. Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, avendo il medesimo accertato l'identità e la legittimazione dei soci presenti, come risulta altresì dal foglio presenze, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai soci presenti le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo a convocare con urgenza la presente Assemblea dei Soci.

In particolare, egli riferisce che in qualità di Legale Rappresentante della Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna ha ricevuto tramite posta PEC in data 25/09/2023, una lettera di richiesta integrazioni dello statuto ex art. 20 del DM 106/2020 ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nello specifico si chiedeva di modificare l'articolo 5 : Il diritto di voto attivo viene riservato ai soli associati maggiorenni.

Questa modifica è necessaria perché come recita la lettera ricevuta :

Tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. In particolare, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019). È quindi necessario provvedere a rimuovere dallo Statuto tale limitazione, oppure prevedere che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.



Nella stessa si richiedeva di provvedere alle modifiche statutarie, che devono essere approvate dall'Assemblea, ed inviare tutto il necessario entro 60gg.

Il Presidente riferisce altresì che in fase di consultazione della modifica con il commercialista si è deciso di provvedere in occasione anche a delle modifiche minori di solo adeguamento secondo le norme vigenti.

Il Presidente procede, dunque, con la lettura degli specifici articoli dello Statuto, oggetto di adeguamento normativo, confrontandoli con i medesimi articoli, attualmente in vigore:

- Art.4: DOMANDA DI AMMISSIONE
- Art.5: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Art.7: ORGANI
- Art.10: ASSEMBLEA ORDINARIA
- Art.15: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art.21: L'ORGANO DI CONTROLLO
- Art.23: BILANCIO
- Art.25: PATRIMONIO
- Art.28: SCIOGLIMENTO.

Conclusa la sua relazione, il Presidente apre la discussione tra i Soci.

Dopo ampia discussione, il Presidente invita i presenti alla votazione.

L'Assemblea della Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna,
all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,
delibera:

- 1) Di approvare l'adeguamento normativo dello Statuto al D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche. In particolare, di modificare gli articoli 4, 5, 7, 10, 15, 21, 23, 25, 28 del vigente Statuto.



Si procede alla allegazione al presente verbale, sotto la lettera "B", dello Statuto aggiornato, contenente gli adeguamenti normativi appena approvati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei Soci presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:30.

Il Segretario

Panagiota Stamatopoulou

Il Presidente

Ioanna Valkani





ALLEGATO "A" – FOGLIO PRESENZE SOCI:

- 1) VALKANI IOANNA
- 2) STAMATOPOULOU PANAGIOTA
- 3) MACHEROPOULOS MARIANGELA
- 4) KETESSIDIS CHRISTOS
- 5) RANDI LILIANA
- 6) DI STEFANO MARIA LUIGIA
- 7) TZOLAS DEMOSTENE
- 8) ROSATI MARIA GABRIELLA
- 9) TZOLAS VITTORIA
- 10) IANNOTTI ANGELO
- 11) VIOLI MARINELLA
- 12) VLACHOGIANNOPOULOU MARIA
- 13) FRYDAS ANTIGONE CHRISTINE
- 14) THEODOSSIOU ANTONIO
- 15) MONIAKI DESPOINA
- 16) MANCINI VIVIANA
- 17) VIOLI MARINELLA
- 18) LITHOXOPOULOU MARIA
- 19) BAKALIS VAGHELIS
- 20) TSALMATZA PARASKEVI
- 21) DIONISOPOULOU OURANIA
- 22) SARELLA ANTONIA
- 23) SKOURTI EVI
- 24) REBUZZI GIANLUCA
- 25) MANOLIS OLGA
- 26) BENSAL FABRIZIO
- 27) POCHOS DIMITRI
- 28) KOUDOUNA ELENI
- 29) MYLONAS ANTONIO
- 30) BRUSORI ELENA
- 31) SIFAKI EVAGHELIA
- 32) RONCHI EUGENIA
- 33) MAGLI ANNA MARIA
- 34) GUIDONI TONINO
- 35) PIVITERA MASSIMO
- 36) GIANNELLI SILVIA
- 37) FILIPPINI ANNA

COMUNITA' ELLENICA DELL'EMILIA ROMAGNA-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑΣ

Via Tosarelli, 191 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

www.elines.it info@elines.it



Comunità Ellenica Emilia - Romagna
istruzione - cultura - attività ricreative
www.elines.it



38) CHITOS DAFNE (CON DELEGA A VALKANI IOANNA)

39) ALVERTIS PIERANGELO (CON DELEGA A VALKANI IOANNA)

παν-υλλια

Ιουλιανή Τσαπατσονίδου

STATUTO DELLA

“COMUNITÀ ELLENICA DELL'EMILIA ROMAGNA APS”

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

È costituita l'associazione “Comunità Ellenica dell'Emilia Romagna APS”, apartitica e apolitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, regolata a norma del Titolo II Capo III del Codice Civile nonché dal presente Statuto.

L'associazione ha la propria sede legale nel Comune di Castenaso (BO). Ogni modifica dell'indirizzo della sede legale all'interno del suindicato Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

L'associazione, nel perseguire la propria attività istituzionale, può aprire sedi secondarie su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 SCOPO

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è apartitica e apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lettera i), del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati, nonché di terzi, finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura ellenica e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e sociale.

A tal fine, intende promuovere iniziative protese a:

- conservare, diffondere e valorizzare tra i suoi membri la cultura ellenica, i suoi valori, gli usi ed i costumi, nonché la diffusione e il perfezionamento della lingua greca;
- creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente le loro convinzioni religiose e soddisfare la loro esigenza di culto;
- promuovere e sostenere gli antichissimi legami tra il popolo greco ed il popolo italiano e tra le loro culture;

e che si cercherà di perseguire svolgendo le seguenti attività:

- promuovere ed avviare progetti, studi, ricerche, ed attività pratiche volte a consentire una più solida ed appagante relazione interculturale tra il popolo greco e il popolo italiano;
- promuovere attività di formazione e perfezionamento della lingua greca, dei balli, degli usi e costumi greci in genere;
- realizzare e curare spazi informativi, multimediali di socializzazione;
- promuovere attività culturali, ricreative e di svago che permettano di migliorare, la qualità di vita personale e sociale degli aderenti, nonché la cura e la valorizzazione dei rapporti umani solidali;
- partecipazione a fiere, sagre, altri eventi e manifestazioni in genere, ove in via del tutto occasionale e temporaneo potrà anche organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

- organizzare attività turistiche e ricettive per i propri associati;
- sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e a sviluppare principi di solidarismo e valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Per la realizzazione delle attività istituzionali l'associazione potrà inoltre stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Comuni ed altri Enti Pubblici.

Art. 3 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente soltanto mediante delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che si riserva in ogni caso il diritto di accettazione di ogni singola domanda di ammissione nell'associazione e provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'iscrizione non può essere effettuata nel periodo compreso tra la data di convocazione dell'Assemblea e la data di adunanza dell'Assemblea stessa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato.

Per il perfezionamento dell'adesione, se deliberato dal Consiglio Direttivo, oltre alla quota associativa, al socio potrà essere richiesto "una – tantum" un contributo di iscrizione.

Contro l'eventuale sospensione o diniego di ammissione è possibile proporre appello all'Assemblea degli Associati.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** i cittadini greci, residenti nella Regione Emilia-Romagna, che hanno costituito l'Associazione.
- **Soci Ordinari:** i cittadini greci, nonché i componenti dello stato di famiglia dei medesimi, residenti nella regione Emilia-Romagna, che richiedono di associarsi dietro l'impegno di pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

- **Soci Sostenitori:** coloro che, oltre al versamento della quota associativa, si impegnano al sostentamento finanziario dell'associazione.
- **Soci benemeriti/onorari:** coloro che si sono distinti nello sviluppo dell'associazione.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati, a prescindere dalla loro qualifica, sono sempre tenuti al rispetto di quanto prescritto nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'associazione, avendo, ciascuno nell'ambito della medesima categoria, pari diritti e doveri.

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, di elettorato attivo e passivo, di ricoprire cariche sociali, nonché di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità meglio infra specificate.

La partecipazione di ogni socio alla vita associativa non è temporanea.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6 DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria;
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla data di scadenza della quota associativa annuale;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli od incompatibili con gli scopi dell'Associazione, entro e fuori di essa, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria degli associati; detto provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce ai suoi eredi alcun diritto successorio nell'ambito associativo.

Art. 7 ORGANI

Gli Organi sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario

- Il Tesoriere
- L'Organo di Controllo.

Le cariche sociali, come qualsiasi attività prestata dagli associati in favore dell'Associazione, sono gratuite.

È dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla carica, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati che all'atto della richiesta siano in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza doppia, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea che ha per ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, fissa la data delle operazioni elettorali nominando i Presidenti di seggio, nell'eventualità di più seggi, ed gli eventuali scrutatori. Ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori viene assegnato il compito di preparare seduta stante la lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Con l'approvazione della lista dei candidati si dichiarano aperte le operazioni elettorali. In ogni città dell'Emilia-Romagna con più di 50 (cinquanta) soci residenti aventi diritto di voto, l'Assemblea può decidere l'apertura di un seggio elettorale indicandone la sede. Le operazioni elettorali avranno comunque luogo nella stessa data e ora per tutti seggi.

Ogni socio dell'associazione ha diritto in assemblea ad esprimere un solo voto di cui all'art.2532 c.2 del codice civile.

Nelle elezioni delle cariche elettive i soci aventi diritto possono esprimere fino a 5 (cinque) preferenze di nominativi.

Il Presidente e gli eventuali Presidenti di seggio, nei loro rispettivi seggi, dirigono e regolano le discussioni e stabiliscono le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Alla fine delle votazioni le urne vengono sigillate e portate alla sede dell'Associazione dove in presenza di tutti i presidenti e scrutatori dei seggi vengono aperte ed eseguite le operazioni di scrutinio. Presiede le operazioni il Presidente dell'Assemblea che ha indetto le elezioni. A scrutini terminati e firmati i relativi verbali da tutti, il Presidente dell'Assemblea annuncia i risultati e dichiara concluse le operazioni elettorali.

Art. 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci sostenitori e benemeriti possono prendere parte alle Assemblee come osservatori esterni ai lavori.

Ogni socio fondatore od ordinario può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato appartenente alla medesima categoria.

Art. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o qualsiasi altro strumento idoneo.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o qualsiasi altro strumento idoneo. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 9 (nove) a 13 (tredici) componenti: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo,

ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto e non è delegabile.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consigliere impossibilitato a presenziare una riunione del Consiglio Direttivo è tenuto a dare preventiva comunicazione scritta. All'apertura della seduta i componenti del Consiglio Direttivo presenti decideranno se l'assenza del Consigliere è da ritenersi giustificata oppure no. Nell'ipotesi in cui l'assenza sia ritenuta non giustificata il Consiglio è tenuto a dare comunicazione al Consigliere interessato.

Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato per n. 4 (quattro) sedute decade automaticamente dalla carica ed al suo posto viene cooptato il primo dei non eletti.

Art. 13 DIMISSIONI

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio medesimo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata entro quindici giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, la quale dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Fino alla sua nuova costituzione il Consiglio Direttivo dimissionario resterà in carica limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- delineare l'indirizzo dell'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- stabilire l'ammontare delle quote di associazione annuale;

L'organo di controllo, anche monocratico, se nominato, ha funzioni di controllo legale, amministrativo-finanziario e contabile eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, c.1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tale caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito su espressa richiesta dell'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi che durano in carica 3 (tre) anni, sono nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno, può essere nominato al momento. Giudica le vertenze di secondo grado, sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci nelle quali si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il termine per ricorrere al Collegio è di 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo. Decide, inoltre, in unica istanza in ordine all'interpretazione dello Statuto, nonché sui conflitti di competenza fra gli organi dell'Associazione. Si riunisce anche su richiesta di almeno uno dei soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo. Decide, a maggioranza, dopo aver udito le parti.

Art. 23 IL BILANCIO

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo i modelli previsti per gli Enti del Terzo Settore dal DM 5 marzo 2020. Il bilancio consuntivo presenta i dati contabili relativi all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art. 24 ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 25 PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

- Dalle quote associative, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Dalle quote di iscrizione dei soci, da versare una tantum, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo;

- stabilire l'ammontare della quota di iscrizione del socio, da versare una tantum;
- redigere la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- eleggere in caso di necessità il Comitato Esecutivo;
- nomina il Consiglio dei Probiviri, se richiesto dall'Assemblea degli associati.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e alle spese. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie particolari.

Art. 17 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva, da tenersi entro 30 giorni.

Art. 18 IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'associazione; ne tiene gli albi; redige i verbali delle Assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo.

Art. 19 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. È il responsabile dei fondi dell'associazione e cura altresì la riscossione dei contributi annuali, nonché i pagamenti di volta in volta autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 IL COMITATO ESECUTIVO

Su proposta del Presidente, in caso di necessità, il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno un Comitato Esecutivo composto da quattro membri.

Ogni membro del Comitato Esecutivo viene posto a capo di un settore di lavoro di cui si rende responsabile in seno al Consiglio Direttivo.

Spetta al Comitato Esecutivo attuare sul piano operativo le decisioni e gli orientamenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21 L'ORGANO DI CONTROLLO

- Dai contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e terzi, Enti pubblici e privati;
- Da eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- Da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione aventi anche natura commerciale;
- Da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento sotto forma di raccolta fondi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Da proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Da ogni altro tipo di entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Art. 26 FONDO COMUNE

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. L'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private, che perseguano analoghi fini istituzionali.

Art. 27 ALBO SOCI BENEMERITI, SOSTENITORI E ONORARI

Sono istituiti i seguenti Albi:

- Albo dei Soci Sostenitori;
- Albo dei Soci benemeriti;
- Albo dei soci onorari.

All'Albo dei soci Sostenitori possono essere iscritti su delibera del Consiglio Direttivo, le persone di qualunque nazionalità che ne fanno richiesta e si impegnano al sostentamento finanziario dell'Associazione.

All'Albo dei soci benemeriti possono essere iscritti, su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo le persone, di qualunque nazionalità, che si siano distinte con la loro iniziativa a favore dell'Associazione.

All'Albo dei soci Onorari possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta del Consiglio Direttivo, le personalità di origine Greca o di altra nazionalità che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura e delle scienze.

I soci Sostenitori, i soci Benemeriti ed i Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 28 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto; la deliberazione di scioglimento viene assunta con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto presenti in Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Art.29 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e loro successive modifiche.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 28/10/2023.

Il Presidente dell'Assemblea

Giuseppe Vallone

Il Segretario dell'Assemblea

Ilva Maria Scapellato



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 17/11/2023 Serie 3 al N 2023
Pagato € Opente
(Euro)
IL DELEGATO
Gino Zilberstein
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Cologno